SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 291**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

LEGGE 30 novembre 1989, n. 392.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 393.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 394.

Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 395.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 396.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

LEGGE 1° dicembre 1989, n. 397.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

Da 89G0465 a 89G0470

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1989, n. 398.

Norme in materia di borse di studio universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Borse di studio universitarie

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Art. 2.

Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Art. 3.

Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 4.

Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.

2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Art. 5.

Borse di studio per il perfezionamento all'estero

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.

2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

Art. 6.

Norme comuni

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.

6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 7.

Finanziamento delle borse

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia delle università, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.

4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.

6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

Norme finali e abrogativa

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente *curriculum* può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

3. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 382/1980, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge qui pubblicata, salvo quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge), come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, è il seguente:

«Art. 75 *(Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione).* — Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.

Il Ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo, l'ammontare — non inferiore a lire 6 milioni annui lordi — e la ripartizione tra le università delle borse da conferire e l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali già conferite.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui al precedente comma, propone, entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.

Il Ministro della pubblica istruzione, valutate le proposte delle università, provvede ad emanare il bando di cui al precedente primo comma indicando il numero delle borse messe a concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. *L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca.*

Nel decreto di cui al precedente terzo comma sarà determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente comma.

Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato del 50 per cento».

Note all'art. 6:

— Il quarto comma dell'art. 79 del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) prevede che: «Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 476/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università) è il seguente:

«Art. 4. — Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835».

— Il testo dell'art. 2 della predetta legge n. 476/1984 è il seguente:

«Art 2. — Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) è il seguente.

«Art. 65 *(Ripartizione dei fondi per la ricerca).* — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Università».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 382/1980 è riportato nella nota all'art. 3.

— Il testo degli articoli 76, 77, 78, 79 (primo, secondo e terzo comma) e 80 dello stesso decreto era il seguente:

«Art. 76 *(Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio).* — Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione.

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del precedente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole, a condizione che fruiscano del reddito personale complessivo di cui al primo comma del precedente art. 75.

Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alla borsa di studio attribuita alla scuola presso la quale è iscritto.

Il concorso è per titoli ed esami.

Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al posto dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola.

Le commissioni attribuiscono un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

a) prova di esame;

b) voto di laurea e degli esami di profitto;

c) pubblicazioni;

d) altri titoli.

Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui al comma precedente.

Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna scuola.

Art. 77 *(Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero).* — Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero, si svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero della pubblica istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento o ammessi a frequentare attività di perfezionamento o di specializzazione all'estero.

Nella domanda, da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio, il corso di studi che intende seguire e la sua durata.

Il concorso è per titoli ed esami. La relativa valutazione è effettuata da commissioni costituite con gli stessi criteri e modalità previsti per l'attribuzione delle borse di studio da usufruire nel territorio nazionale.

Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie.

Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate per le attività di perfezionamento.

Art. 78 *(Conferma delle borse di studio).* — Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata deliberazione degli organi dirittivi del corso o della scuola.

Art. 79 *(Obblighi dei borsisti),* primo, secondo e terzo comma. — Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.

La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa.

I borsisti non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita né per enti publici né per privati.

Art. 80 *(Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario).* — Le università possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 2) era il seguente:

«Art. 20 *(Borse di studio).* — Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al precedente comma, sarà riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di tempo pieno».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1643):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 16 marzo 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, l'11 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 9, 10 maggio 1989; 21, 26, 28 settembre 1989 e approvato il 18 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4296):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 9 novembre 1989 e approvato il 15 novembre 1989.

89G0474

LEGGE 30 novembre 1989, n. 399.

Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

Art. 2.

Funzioni

1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse; ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 3.

Forme di intervento

1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

Art. 4.

Programma triennale

1. Su proposta dell'osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato scientifico.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Art. 7.

Funzioni del presidente

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'osservatorio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

c) delibera i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;

f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione dell'osservatorio geofisico sperimentale è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento concernente gli organi dell'osservatorio stesso.

Art. 11.

Comitato scientifico

1. Presso l'osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4,

sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'osservatorio geofisico sperimentale Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'osservatorio stesso.

3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Art. 12.

Direttore generale

1. La nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative e il trattamento economico del direttore generale sono fissati nel regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Art. 13.

Personale

1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. All'osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Il personale assunto in base all'ordinanza del commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

Art. 14.

Autonomia finanziaria

1. Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'osservatorio geofisico sperimentale può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'autonomia finanziaria e contabile dell'osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.

Art. 15.

Norme transitorie

1. I regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'osservatorio geofisico sperimentale, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione in carica è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Art. 16.

Copertura

1. L'osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 73/1958 riguarda «Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste» ed è stata modificata negli articoli 6 e 9 della legge 31 ottobre 1965, n. 1243.

— Il testo dell'art. 8 e dell'intero art. 17 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca).* — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

«Art. 17 *(Enti di ricerca).* — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'art. 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'art. 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente».

Nota all'art. 2:

La legge n. 828/1982 reca: «Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche». Si trascrive il testo del relativo art. 8:

«Art. 8. — Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-85».

Nota all'art. 3:

Il terzo comma dell'art. 2342 del codice civile, come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, prevede che: «Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Nota all'art. 6:

La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulla nomina negli enti pubblici». Il testo del relativo art. 7 è il seguente:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: *a)* membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b)* dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c)* dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d)* membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e)* magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; *f)* avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g)* appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 9, della legge n. 168/1989 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione».

— Il testo del primo comma (come sostituito dall'art. 34-*bis*, del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) e del secondo comma dell'art. 36 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è il seguente:

«Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato».

— La legge n. 1369/1960 riguarda: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».

— L'ordinanza del commissario del Governo del Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976 dispone che: «nei confronti dell'osservatorio geofisico di Trieste non trova applicazione fino alla data del 31 dicembre 1977 il divieto di assunzione di personale straordinario o temporaneo di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70».

Note all'art. 14:

— Il D.P.R. n. 382/1980 reca: «Riordinamento della docenza universitaria, relative fascie di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica». Si trascrive il testo del relativo art. 66:

«Art. 66 *(Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi).* — Le università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.

Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti. istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.

Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'università per l'espletamento delle prestazioni medesime.

I proventi derivanti dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'università».

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 73/1958 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 11. — A favore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di L. 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 si veda la nota all'art. 4.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2475):

Presentato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) e dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 14 marzo 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 20 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, III, V, X e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 21 dicembre 1988, 30 marzo 1989, 5, 6 aprile 1989 e approvato il 20 aprile 1989 in un testo unificato con atti n. 530 (COLONI ed altri), n. 1728 (BORDON ed altri) e n. 3226 (CAMBER).

Senato della Repubblica (atto n. 1737):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 26 settembre 1989; 25 ottobre 1989 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 2475/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 15 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 21 novembre 1989.

89G0475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1989.

Modificazione dell'assetto organizzativo-funzionale degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Visto il proprio decreto (in corso di registrazione) di istituzione, presso la Direzione generale per l'impiego, del «Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie», previsto dall'art. 3 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 943;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1989 di determinazione del nuovo assetto organizzativo-funzionale degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1988 riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1989 di determinazione dei compiti delle sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Considerata la particolare rilevanza che ha assunto il fenomeno dell'immigrazione di lavoratori extracomunitari e l'attualità dell'esigenza di una effettiva garanzia della parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, così come disciplinata dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943;

Ritenuto di dovere adeguare le strutture degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di realizzare i presupposti organizzativi per l'esplicazione di un intervento anche promozionale delle occasioni di lavoro, attraverso soprattutto la rappresentazione della conoscenza reale e complessiva del mercato locale del lavoro;

Rilevato che l'adeguamento di cui al punto precedente deve tener conto anche delle esigenze dello svolgimento di attività connesse con la proposizione della formazione professionale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della domanda di lavoro per renderla accessibile anche ai lavoratori migranti;

D'intesa con le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

A modifica e integrazione dell'art. 2 del proprio decreto 4 aprile 1989, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita la seguente ulteriore area così articolata:

IV Area

SERVIZI INFORMATIVI E PROMOZIONALI PER I LAVORATORI MIGRANTI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Settore 1.

Rilevazioni e programmazione sulla occupazione, informazioni sulle occasioni di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale ai fini della più efficace tutela dell'offerta di lavoro.

Settore 2.

Rapporti con gli enti, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni in genere, con gli organismi e con le associazioni operanti nel settore.

Collegamento per il tramite dell'URLMO con la commissione regionale impiego e la consulta regionale per la programmazione di tutti gli interventi, ivi compresi quelli in materia professionale, in favore dei lavoratori extracomunitari e per i compiti di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 2.

I compiti di cui all'art. 1 sono svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche tramite le proprie sezioni circoscrizionali.

Roma addì 26 settembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5707

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 novembre 1989.

Integrazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1989 concernente l'autorizzazione per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1989 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1989;

Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere l'integrazione di alcune indicazioni geografiche riportate nel citato decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione, nonché l'inclusione nel decreto medesimo di altre indicazioni geografiche di vini da tavola prodotti nelle richiamate regioni e provincia autonoma;

Considerate valide le motivazioni addotte dalle predette regioni e provincia autonoma a sostegno delle richieste in parola, con particolare riguardo al fatto che trattasi di integrazioni di limitata entità e concernenti specifici problemi per i quali o si è reso necessario un particolare esame che ha determinato il prolungarsi della relativa istruttoria, ovvero è intervenuta una nuova normativa che ha comportato dei tempi di adeguamento;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di consentire a taluni vini da tavola, prodotti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1989, l'utilizzazione delle indicazioni geografiche sopra specificate nonché di indicazioni aggiuntive, ad integrazione di quelle ammesse dal citato decreto ministeriale 3 agosto 1989;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 3 agosto 1989, con riguardo ai vini da tavola delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e provincia autonoma di Trento è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sotto elencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni.

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
«Sannio Beneventano»	Aglianico, Falanghina, Piedirosso, Coda di Volpe e Greco;
«Colline Beneventane»	Aglianico, Falanghina, Piedirosso e Coda di Volpe;
«Castel San Lorenzo»	Dorato;
«Pianura Bolognese»	Bianco, Rosso e Rosato;
«Valle Versa»	Chardonnay;
«Bronese»	Chardonnay;
«Casteggiano»	Chardonnay;
«Tirolese di Collina» o «Tirolese»	Bianco, Rosso e Rosato;
«Valle di Cembra»	Chardonnay.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A5708

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 dicembre 1989.

Ulteriori disposizioni relative agli adempimenti connessi ai contributi previdenziali ed assistenziali sospesi dalle ordinanze n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988. (Ordinanza n. 1832/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la legge 21 dicembre 1987, n. 843;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988;

Vista la nota n. 4441/MC/er del 6 ottobre 1989 con la quale l'Unione industriali della provincia di Sondrio ha rappresentato la necessità di disporre, in via di sanatoria, che le denuncie mensili all'INPS relative ai contributi previdenziali e assistenziali sospesi e differiti ai sensi delle ordinanze sopra citate, vengano considerate tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988, attesa la non esatta interpretazione, dovuta allo stato di profondo disorientamento psicologico determinato dalla perdurante emergenza, da parte di un gran numero di interessati, delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 come integrata e modificata dalla ordinanza n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 erroneamente ritenute inclusive non solo dei versamenti ma anche degli adempimenti a questi ultimi connessi, come a suo tempo disposto dalla ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 innanzi citata;

Considerato l'ulteriore aggravio economico che verrebbe a determinarsi a carico delle imprese, peraltro già duramente colpite, a seguito dell'applicazione, nei confronti dei ritardatari, delle onerose sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in caso di mancata sanatoria;

Ritenuto che le obiettive situazioni di disagio ed i rilevanti oneri sopportati dalle imprese colpite dagli eventi alluvionali abbiano ingenerato l'incolpevole convincimento che le sospensioni di versamenti contributivi ed assistenziali disposte ai sensi delle richiamate ordinanze n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 includessero anche i relativi adempimenti;

Tenuto conto che alcun nocumento economico si determina per le casse dell'INPS trattandosi di disporre una sanatoria di adempimenti formali relativi a contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi fino al 31 dicembre 1988;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Visto il telefax n. 49282/16/318 del 29 novembre 1989 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esprime parere favorevole in merito alla emanazione del richiesto provvedimento;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di accedere alla predetta richiesta, chiarendo in via interpretativa la disposizione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 ed all'art. 1 dell'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988;

Dispone:

Art. 1.

La sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, come modificata dall'ordinanza n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, citate tutte nelle premesse, deve intendersi riferita anche a tutti gli adempimenti connessi ai medesimi versamenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5710

ORDINANZA 5 dicembre 1989.

Utilizzazione di personale degli enti locali presso le prefetture per le attività connesse all'emergenza 1984. (Ordinanza n. 1833/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 283/FPC/ZA del 9 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, con la quale si è data — tra l'altro — la facoltà al prefetto di Frosinone di utilizzare, per l'espletamento dei compiti connessi con l'attività di soccorso e di assistenza a favore della popolazione terremotata, personale dell'amministrazione provinciale e comunale;

Vista l'ordinanza n. 1782/FPC del 18 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, con la quale è stata disposta la restituzione dei signori Marzilli Mario e Ciuffarella Antonio all'amministrazione provinciale di Frosinone con decorrenza 1° settembre 1989;

Tenuto conto che la prefettura di Frosinone ha rappresentato essere ancora in atto l'esigenza di attività amministrative e contabili connesse al soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate;

Considerato che gli anzidetti dipendenti dell'amministrazione provinciale sono stati, a suo tempo, gli organizzatori del particolare ufficio che svolge tutt'ora complesse attività, non sostenibili con l'esiguo numero di personale della prefettura stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1782/FPC del 18 agosto 1989, è revocato.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 giugno 1990 i signori Marzilli Mario e Ciuffarella Antonio riprenderanno servizio presso la prefettura di Frosinone.

Art. 3.

Ai suddetti dipendenti è corrisposto, dalla data del loro rientro, il compenso incentivante posto a carico del «Fondo» di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 23 ottobre 1986 e 19 novembre 1987; del consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 1986 e 19 gennaio 1988; del senato accademico in data 15 dicembre 1986 e 21 gennaio 1988 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 767 a 785 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia sono soppressi.

Dopo l'art. 766, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 767. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo, indirizzo psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

Art. 768. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 769. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono il dipartimento di psicologia e la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 770. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 771. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) Propedeutica;

b) Psicodiagnostica;

c) Psicoterapie individuali e di gruppo;

d) Interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 772. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:
teoria e tecnica dei test psicologici;
teoria e tecnica del colloquio clinico;
teorie e tecniche di analisi del comportamento;
teorie e tecniche di analisi istituzionale;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psichiatria;
neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:
teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
psicoterapia psicoanalitica;
psicoterapia comportamentale;
psicoterapia relazionale sistemica;
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;
tecnica delle psicoterapie brevi;
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
tecniche di intervento psicologico sui gruppi;
tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;
interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:
psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;
interventi psicologici negli handicap;
interventi psicologici in campo gerontologico;
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;
psicosomatica;
medicina criminologica e psichiatria forense;
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 773. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di osservazione del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70

tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress». ore 60

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni. » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

tecniche delle psicoterapie brevi ore 70

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno » 70

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento » 70

tecniche di intervento psicologico sui gruppi » 70

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. » 60

interventi psicologici sull'anziano » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento ...... ore 70

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria ... » 60

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione.......... » 60

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica » 70

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni » 70

psicosomatica » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

interventi psicologici negli handicap ore 70

interventi psicologici in campo gerontologico.................... » 70

medicina criminologica e psichiatria forense.................... » 60

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario........... » 60

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico. ... ore 70

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento....... » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 774. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture e servizi del dipartimento di psicologia:

servizio di aiuto psicologico agli studenti;
servizio di psicologia clinica;
servizio di sessuologia clinica;
servizio di psicodiagnostica infantile,

e altri con cui il consiglio della scuola riterrà opportuno stipulare convenzioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 775. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 770, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5700

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO 17 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 aprile 1988;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo XIII

NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 126.

Il primo comma va modificato nel senso che viene inserita secondo l'ordine alfabetico la scuola in medicina dello sport.

Articolo unico

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione sopraelencata.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 328. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 329. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 330. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche.

Art. 331. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 332. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 333. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sports;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia delle attività sportive in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sports;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 334. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive.	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	ore	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sports	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sports	»	60

Medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia delle attività sportive in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60)

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 335. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori presso le cliniche e istituti, a cui afferiscono i docenti della scuola:

laboratori di osteologia e antropometria, di cardiologia sportiva, di attività terapeutica e riabilitativa, di fotocinematografia, di endocrinologia, di informatica metrica e biometria della facoltà di medicina e chirurgia, e laboratori dell'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 17 ottobre 1989

Il Rettore: DOZZA

89A5713

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 28 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola di specializzazione in archeologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 322, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in archeologia:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 323. — È istituita presso l'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 324. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale.

archeologia orientale.

L'indirizzo orientale si articola su cinque *curricula* caratterizzati da cinque insegnamenti o moduli specifici in ciascuno dei seguenti ambiti:

a) Egitto;

b) Vicino Oriente antico;

c) India, Iran e Asia centrale;

d) Estremo Oriente;

e) Islam.

Art. 325. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 326. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia, i dipartimenti di scienze archeologiche, scienze storiche del mondo antico, medievistica, storia delle arti e filologia classica.

Art. 327. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) In una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore.

b) In una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali.

c) In una prova orale sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 328. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguito presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 329. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica:*

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) archeologia preistorica;

5) paleontologia del Quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del vicino oriente.

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

4) archeologia fenicia e punica;

5) archeologia dell'Italia preromana;

6) archeologia delle province romane;

7) archeologia e antichità teatrali;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

D) *Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:*

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

E) *Area dell'archeologia orientale:*

A) *Curriculum* egittologico-africanistico:

antichità copte;
antichità sudanesi *ovv.* antichità nubiane;
archeologia ed antichità etiopiche;
archeologia egiziana;
** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
egittologia;
papirologia;
preistoria e protostoria dell'Africa.

B) *Curriculum* vicino-orientale:

archeologia del vicino or. e *ovv.* arch. e storia dell'arte del vicino oriente antico;
archeologia fenicio-punica;
* archeologia partico-sasanide;
* archeologia e storia dell'arte iranica;
assiriologia;
ittiologia;
* preistoria e protostoria dell'Asia *ovv.* protostoria euroasiatica.

C) *Curriculum* indo-iranico:

* archeologia partico-sasanide;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
** archeologia e storia dell'arte greca e romana;
* archeologia e storia dell'arte iranica;
epigrafia indiana;
epigrafia iranica;
numismatica indo-iranica;
* preistoria e protostoria dell'Asia *ovv.* protostoria euroasiatica.

D) *Curriculum* estremo orientali:

archeologia e storia dell'arte cinese;
archeologia e storia dell'arte coreana;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
archeologia e storia dell'arte giapponese;
numismatica estremo-orientale;
* preistoria e protostoria dell'Asia *ovv.* protostoria euroasiatica.

E) *Curriculum* islamico:

** archeologia medioevale;
* archeologia partico-sasanide;
* archeologia e storia dell'arte musulmana;
epigrafia islamica;
numismatica islamica;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte copta.

---

* Comune ad altro/i *curriculum/a*.
** Comune ad altro indirizzo.

F) *Area giuridica:*

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 330. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicate, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integratisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente, che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 331. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o estere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 332. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 333. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 334. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 28 ottobre 1989

Il rettore: GUERRINI

89A5714

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 10 luglio 1989; del senato accademico del 28 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 20 ottobre 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 449 al n. 460 relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia e antichità della facoltà di lettere e filosofia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in archeologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 449. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 450. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medioevale.

Art. 451. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 452. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia e il dipartimento di discipline storiche.

Art. 453. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente la cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, ó sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 454. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere (indirizzo classico) della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie della facoltà di magistero, in conservazione dei beni culturali (indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 455. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica:*

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del Quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) antichità greche e romane;
2) antichità pompeiane ed ercolanesi;
3) archeologia e storia dell'arte greca;
4) archeologia e storia dell'arte romana;
5) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
6) archeologia fenicio-punica;
7) archeologia dell'Italia preromana;
8) archeologia delle province romane;
9) archeologia e antichità della Magna Grecia;
10) epigrafia greca;
11) epigrafia italica;
12) epigrafia latina;
13) etruscologia;
14) numismatica greca e romana;
15) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
16) storia greca;
17) storia romana.

D) *Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:*

1) archeologia cristiana;
2) archeologia medievale;
3) archeologia tardo-antica e alto medievale;
4) archeologia e storia dell'arte medievale;
5) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
6) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
7) archeologia e storia dell'arte islamica;
8) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;
9) numismatica e sfragistica medievali;
10) paleografia e diplomatica;
11) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
12) storia della città e del territorio;
13) storia medievale.

E) *Area giuridica:*

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 456. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dodici insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

sette fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno sei insegnamenti, tre almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto.

Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integratisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 457. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche, sono obbligatorie.

Art. 458. — Gli allievi potranno partecipare a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 459. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di borse di studio, di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 460. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

89A5712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 2 di Massafra

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, la dott.ssa Teresa Pricolo è stata nominata commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 2 di Massafra (Taranto) in sostituzione del dott. Carlo Sessa, a decorrere dal 3 aprile 1989, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

89A5716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «La Comune» in Selci Sabina, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 la società cooperativa «La Comune», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Selci Sabina (Rieti), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gianfranco Nobili, nato a Rieti il 14 maggio 1956.

89A5717

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Corso dei cambi del 1° dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1313,900	1313,900	1313,70	1313,900	1313,90	1313,90	1313.900	1313,900	1313.900	1313.90
E.C.U.	1497,400	1497,400	1499 —	1497,400	1497,40	1497,40	1497,500	1497,400	1497,400	1497,40
Marco tedesco	736,530	736,530	737,50	736,530	736,530	736,53	737 —	736,530	736,530	736,53
Franco francese	215,800	215,800	216,10	215,800	215.800	215,80	215.700	215,800	215.800	215,80
Lira sterlina	2055,300	2055,300	2060 —	2055,300	2055,300	2055,30	2055 —	2055,300	2055,300	2055.30
Fiorino olandese	652,880	652,880	653,75	652,880	652,880	652,88	653,060	652,880	652,880	652,08
Franco belga	35,047	35,047	35,10	35,047	35,047	35,04	35,055	35,047	35.047	35.05
Peseta spagnola	11,444	11,444	11,47	11,444	11,444	11,44	11.447	11,444	11,444	11.45
Corona danese	189,620	189,620	190 —	189,620	189,620	189,62	189.700	189,620	189.620	189.62
Lira irlandese	1943,500	1943,500	1946 —	1943,500	1943,50	1943,50	1943,500	1943.500	1943,500	—
Dracma greca	8.060	8,060	8,06	8,060	—	—	8,043	8.060	8.060	—
Escudo portoghese	8,475	8,475	8,46	8,475	8,475	8,47	8,465	8.475	8,475	8.46
Dollaro canadese	1124,250	1124,250	1124 —	1124.250	1124.25	1124,25	1125,600	1124,250	1124.250	1124.25
Yen giapponese	9,160	9,160	9,15	9,160	9,160	9,16	9.160	9.160	9.160	9,16
Franco svizzero	823,150	823,150	825 —	823,150	823,15	823,15	823 —	823,150	823.150	823.15
Scellino austriaco	104,580	104,580	104,90	104,580	104,58	104,83	104,580	104.580	104,580	104,58
Corona norvegese	192,550	192,550	192,75	192,550	192,550	192,55	193 —	192.550	192,550	192,55
Corona svedese	205,850	205,850	206 —	205,850	205,850	205,85	206 —	205,850	205.850	205.85
Marco finlandese	312,480	312,480	316 —	312,480	312,480	313,48	312,650	312.480	312,480	—
Dollaro australiano	1025,500	1025,500	1025 —	1025,500	1025,50	1025,50	1024.800	1025,500	1025.500	1025,50

Media dei titoli del 1° dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,825
» » » 22- 6-1987/91	90,625
» » » 18- 3-1987/94	73,325
» » » 21- 4-1987/94	73,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,425
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,773
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	84,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101.200
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	101.275
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101.275
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,325
» » » » 18- 3-1986/91	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,425
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	100,050
» » » »	1-10-1984/91	100,225
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,825
» » » »	1- 2-1985/92	98,950
» » » »	18- 4-1986/92	97,775
» » » »	19- 5-1986/92	97,225
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	98 —
» » » »	1-12-1987/92	98,050
» » » »	1- 1-1988/93	97,225
» » » »	1- 2-1988/93	97,150
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,600
» » » »	18- 6-1986/93	96,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,400
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,225
» » » »	19- 8-1986/93	95,200
» » » »	1- 9-1988/93	97,700
» » » »	18- 9-1986/93	95,175
» » » »	1-10-1988/93	97,625
» » » »	20-10-1986/93	96,325
» » » »	1-11-1988/93	97,950
» » » »	18-11-1986/93	97,125
» » » »	19-12-1986/93	96,425
» » » »	1- 1-1989/94	97,725
» » » »	1- 2-1989/94	97,475
» » » »	1- 3-1989/94	97 —
» » » »	15- 3-1989/94	96,825
» » » »	1- 4-1989/94	97,050
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1- 2-1985/95	96,400
» » » »	1- 3-1985/95	93,275
» » » »	1- 4-1985/95	93 —
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,100
» » » »	1- 7-1985/95	94,500
» » » »	1- 8-1985/95	93,875
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	94,325
» » » »	1-11-1985/95	94,775
» » » »	1-12-1985/95	94,950
» » » »	1- 1-1986/96	95,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,975
» » » »	1- 2-1986/96	94,725
» » » »	1- 3-1986/96	94 —
» » » »	1- 4-1986/96	93,550
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,925
» » » »	1- 7-1986/96	93,800
» » » »	1- 8-1986/96	93,225
» » » »	1- 9-1986/96	93,200
» » » »	1-10-1986/96	93,200
» » » »	1-11-1986/96	93,475
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,275
» » » »	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	1- 4-1987/97	92,675
» » » »	1- 5-1987/97	93,125
» » » »	1- 6-1987/97	93,400
» » » »	1- 7-1987/97	93,375
» » » »	1- 8-1987/97	93 —
» » » »	1- 9-1987/97	95,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,400
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,400
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,275
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,900
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,125
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,100
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	98,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99 —
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,850
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,675
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,400
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 7-1990	99 —
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,775
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,850
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,650
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,175
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,675
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,725
» » »	9,25%	1-10-1990	98,525
» » »	11,50%	1-10-1990	98,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,450
» » »	9,25%	1-12-1990	97,425
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,475
» » »	11,50%	1-11-1991	96,675
» » »	11,50%	1-12-1991	97,225
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,475
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,550
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,325
» » »	12,50%	1-10-1992	97,225
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,050
» » »	12,50%	1-11-1993	96,500
» » »	12,50%	17-11-1993	96,400
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,250
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M01129

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 6

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo n. 266867 della rendita 5% 1935 di nominali L. 467.800 intestato alla chiesa parrocchiale di Maria SS.ma delle Grazie in Vaste di Poggiardo (Lecce).

Annotazione:

Proviene dalla vendita dei beni ereditati dal sig. Carluccio Davide di cui all'atto 28 giugno 1955, n. 8976 di repertorio a rogito notaio Circolone Luigi di Poggiardo ed è vincolata per essere destinata agli oneri di culti fissati dal predetto sig. Carluccio nel suo testamento olografo.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(Unica pubblicazione) Elenco n. 7

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo n. 307926 della rendita 5% 1935 di nominali L. 205.000 intestato alla chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta in Martano (Lecce).

Annotazione:

Proviene dalla vendita di immobile giusta atto di vendita 31 dicembre 1965 per notaio Amato di Martano ed è vincolata per essere destinata alla celebrazione di quattro messe annue per l'anima della sig.ra Chiriatti Francesca deceduta il 20 aprile 1959 e del coniuge Surdo Leonardo deceduto il 24 aprile 1964, giusto testamento pubblico 15 febbraio 1957 rogato dallo stesso notaio.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(Unica pubblicazione) Elenco n. 8

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo n. 309465 della rendita 5% 1935 di nominali L. 315.000 intestato alla chiesa parrocchiale di Maria SS.ma dei Martiri in Martignano (Lecce).

Annotazione:

Proviene da alienazione di terreno edificatorio giusto atto n. 31333 di repertorio rogato dott. Placi notaio in Cutrofiano e decreto dell'ordinario diocesano di Otranto n. 416/63 del 15 dicembre 1963, e la rendita stessa è vincolata per l'adempimento degli oneri di culto di cui al detto decreto.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

89A5715

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito del Lazio

Con decreto 21 novembre 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato approvato il nuovo statuto del Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

89A5718

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento

Con decreto ministeriale 20 novembre 1989, sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 8 e 11 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

89A5719

Modificazioni allo statuto del Mediocredito della Puglia

Con decreto 21 novembre 1989, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 3 e 9, lettera *a*), dello statuto del Mediocredito della Puglia, ente di diritto pubblico, con sede in Bari.

89A5720

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo

Con decreto ministeriale 21 novembre 1989, è stata approvata la modifica dell'art. 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

89A5721

Modificazione allo statuto del Mediocredito lombardo

Con decreto 21 novembre 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto del Mediocredito lombardo, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.

89A5722

Modificazioni allo statuto del Mediocredito abruzzese

Con decreto 21 novembre 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 4 e 7 dello statuto del Mediocredito abruzzese, ente di diritto pubblico, con sede in Teramo.

89A5723

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Monte dei Paschi di Siena.

Con provvedimento del 22 novembre 1989 la Banca d'Italia ha autorizzato la Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

89A5724

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1989 rispetto a novembre 1988 risulta pari a più 6,4 (seivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1989 rispetto a novembre 1987 risulta pari a più 12,0 (dodicivirgolazero).

89A5739

REGIONE SARDEGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Siniscola

L'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1350/U del 9 novembre 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Siniscola adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 10 del 18 febbraio 1988 e numeri 70 e 71 del 13 ottobre 1988.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A5725

Variante al piano regolatore generale del comune di Orosei

L'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1359/U del 15 novembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Orosei adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 17 marzo 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A5726

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoca, su rinuncia, alla produzione di presidi sanitari costituiti da olii minerali emulsionati e revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei presidi sanitari denominati: "Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio" dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 1805 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...e revoca dell'autorizzazione concernente la produzione *e il commercio* dei presidi sanitari denominati "Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio" dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia», si legga: «....e revoca dell'autorizzazione concernente la produzione dei presidi sanitari denominati "Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio" *nello stabilimento* dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia».

Nel testo del comunicato dove è scritto: «...è revocata l'autorizzazione concernente la produzione *e il commercio* dei presidi sanitari denominati "Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio" *concessa* all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia...», si legga: «....è revocata l'autorizzazione concernente la produzione dei presidi sanitari denominati "Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio" *nello stabilimento* dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia...».

89A5744

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***